



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO DI COORDINAMENTO

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

All' Ufficio centrale ispettivo

E, p.c.: All' Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio

Il 4 ottobre p.v. entra in vigore il decreto del Ministro dell’interno del 2 settembre 2021, attuativo dell’art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per la parte della gestione della sicurezza antincendio. A partire dalla medesima data saranno abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Il nuovo decreto introduce significative modifiche alla formazione degli addetti antincendio, sia nei programmi e sia nell’articolazione dei moduli formativi. Ulteriori informazioni, soprattutto in relazione alle prove pratiche, sono già state inserite nelle indicazioni applicative del D.M. 2/9/2021, emanate con nota DCPREV n. 7826 del 31 maggio 2022.

Per completare gli strumenti necessari per consentire l’avvio delle attività da parte delle strutture del CNVVF, sono stati elaborati i supporti necessari alla formazione. Pertanto, si allegano, alla presente le dispense per i corsi per addetti antincendio redatte da un apposito gruppo di lavoro composto da Dirigenti e Funzionari del Corpo. I documenti allegati sono tre (dispense per corsi 1-FOR, dispense per corsi 2-FOR, dispense per corsi 3-FOR) e riuniscono, in forma organica ed opportunamente revisionata ed aggiornata, tutte le informazioni e i dati che servono per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio.

I contenuti sono stati sviluppati con riferimento alla figura dell’addetto antincendio che assolve, oltre alle sue mansioni specifiche proprie dell’ambito lavorativo, anche i compiti per la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza. I diversi temi dei moduli didattici, da quelli prettamente teorici, quali quelli relativi ai principi della combustione, a quelli più tecnici della strategia antincendio e a quelli pratici, relativi all’utilizzo delle attrezzature di estinzione e di protezione, sono stati trattati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO DI COORDINAMENTO

cercando di evidenziare, per ciascun argomento, la rilevanza ai fini della strategia antincendio complessiva, anche con riferimento alle procedure di emergenza.

I principali riferimenti per la trattazione delle misure antincendio sono stati il Codice di prevenzione incendi e i decreti attuativi dell'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (D.M. 1/9/2021, D.M. 2/9/2021, D.M. 3/9/2021) che, oltre a costituire la base per l'illustrazione degli argomenti, sono utilizzati direttamente in alcune parti ed integrati nella dispensa, come elementi sostanziali degli argomenti trattati.

Le dispense sono strutturate **per** essere utilizzate anche come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.

Con l'occasione si ritiene utile fornire alcune indicazioni sullo svolgimento dei corsi e degli accertamenti dell'idoneità tecnica, che scaturiscono anche da richieste di chiarimenti pervenute nei mesi scorsi dagli uffici territoriali.

- E' auspicabile che i Comandi svolgano la formazione con le nuove modalità già a partire dal 4 ottobre p.v., fermo restando il disposto dell'art. 7, comma 1 del D.M. 2/9/2021. Si raccomanda, altresì, una preliminare attività di aggiornamento del personale VF incaricato a svolgere le docenze al fine dell'apprendimento delle novità introdotte dal decreto in argomento, soprattutto con riferimento ai contenuti formativi riportati nelle nuove dispense.
- Il D.M. 2/9/2021 prevede la possibilità di erogare corsi da parte di "soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6". L'articolo si riferisce ai corsi nella loro interezza, restando esclusa la possibilità che i Comandi erogino singoli moduli.
- Nell'ambito di un corso svolto da personale VF è possibile svolgere i singoli moduli in sedi diverse, effettuandone eventualmente uno o più presso il Comando.
- La durata dei corsi è tassativa e deve essere rispettata. Non sono ammesse assenze né frequenze parziali.
- Si ribadisce che i corsi di formazione, limitatamente alla parte teorica, possano essere erogati anche in FAD, esclusivamente in modalità sincrona. La FAD potrà essere concessa ai richiedenti che ne facciano espressa richiesta, impegnandosi a garantire, tramite un tutor dedicato, l'identità dei discenti e la costante presenza degli stessi durante il modulo. Il tutor, individuato dal richiedente l'attività di formazione, sarà responsabile delle citate operazioni e presenterà al Comando interessato, a conclusione dei moduli, una dichiarazione nelle forme dell'autocertificazione da cui risultino i dati anagrafici dei partecipanti alla formazione e la costante presenza degli stessi per tutta la durata dei moduli svolti in FAD. In fase di formazione il tutor concorderà preventivamente con il docente VF le modalità di ricognizione della presenza dei partecipanti, anche attraverso interruzioni non preventivamente comunicate ai discenti.
- I corsi (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) hanno programmi diversi con durate diverse. Eventuali necessità di formazione di livello superiore (ad esempio addetti a rischio medio o di livello



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO DI COORDINAMENTO

2 che debbano passare al livello 3) richiedono la frequenza dell'intero corso di livello superiore.

- Dal 4 ottobre p.v. deve essere attuato quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del D.M. 2 settembre 2021. Pertanto le domande di accertamento dell'idoneità tecnica di addetti antincendio formati da soggetti esterni dovranno essere corredate dei nominativi dei formatori e delle autocertificazioni dei medesimi relativamente al possesso dello specifico requisito posseduto, in riferimento a quanto previsto dai commi 2,3,4 e 5 dell'art. 6 del D.M. 2/9/2021.
- Le richieste di formazione e di accertamento di idoneità tecnica possono essere inoltrate ai Comandi da aziende, da enti o anche da singoli utenti.
- Come indicato in precedenza, l'art. 7 comma 1 del D.M. 2 settembre 2021 indica la validità dei corsi già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10/3/1998, se erogati entro sei mesi dalla data in vigore del decreto stesso. Per i richiedenti l'accertamento dell'idoneità tecnica che dichiarino di aver svolto il corso secondo i previgenti programmi, i Comandi organizzeranno specifiche sessioni d'esame con le modalità attualmente in vigore. Le richieste di accertamento di idoneità per i corsi svolti con i programmi previgenti potranno essere acquisite dai Comandi entro il termine indicato per lo svolgimento dei corsi (4 aprile 2023).
- Si rammenta che la prova scritta dell'esame deve essere svolta attraverso 15 domande a risposta multipla, elaborate sulla base dei contenuti del corso di formazione. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica fornirà ai Comandi un data-base di domande che potranno essere utilizzate per la composizione di schede di esame, eventualmente ampliando il numero dei quesiti proposti.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

Doc. firmato digitalmente